

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35660 Anno 2019

Presidente: IASILLO ADRIANO

Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

Data Udiienza: 15/05/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 10/10/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette le conclusioni del PG Franca Zacco che ha chiesto il rigetto del ricorso



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Salerno, competente ex artt. 633, comma 1, e 11 cod.proc.pen., con ordinanza in data 10.10.2017 ha dichiarato inammissibile de plano l'istanza di revisione proposta da [REDACTED] con riguardo alla sentenza pronunciata il 17.11.2015 dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro (divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione dell'imputata con sentenza di questa Corte, Sez. 5, n. 1691 del 14.09.2016, depositata il 13.01.2017), che aveva condannato l'imputata alla pena (sospesa) di mesi otto di reclusione per il reato di omicidio colposo d [REDACTED] commesso il 28.12.2008, in cooperazione colposa con altri, nella qualità di medico in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale di Catanzaro, con condotta consistita, in particolare, nel sottovalutare la portata delle lesioni riportate dalla [REDACTED] a causa di un'aggressione subita, diagnosticandole una contusione all'anca sinistra in luogo di una frattura e omettendo di rilevare la sussistenza - evidenziabile dal referto radiologico - di una frattura al femore sinistro, confidando colposamente nella valutazione effettuata dal medico radiologo pur a fronte di una sintomatologia clinica stridente con la (erronea) diagnosi eseguita, non prescrivendo alla paziente una visita specialistica ortopedica e invece dimettendola dalla struttura ospedaliera, così incidendo sul determinismo causale della morte avvenuta per atelettasia polmonare indotta dal prolungato allettamento della vittima.

La Corte territoriale, dato atto che l'istanza di revisione era supportata dalla produzione di una consulenza medico-legale redatta dal dott. [REDACTED], nonché del D.M. 21.02.1997 emesso dal Ministero della Sanità e dal MIUR che consentiva solo agli specialisti di radiologia la possibilità di refertare i relativi esami, rilevava che le nuove prove allegate erano dirette a rimettere in discussione il tema della colpa attribuendo l'inescusabile ritardo diagnostico della frattura del femore alla responsabilità esclusiva del medico radiologo; riteneva i suddetti elementi inidonei a superare il vaglio preliminare di ammissibilità dell'istanza, in quanto la consulenza non costituiva prova nuova, incidendo su un tema di indagine (quello dell'errore diagnostico) già scandagliato nel giudizio di merito senza fondarsi su nuove acquisizioni scientifiche idonee a superare i precedenti criteri di valutazione, così da limitarsi alla critica di dati già conosciuti e valutati dalla sentenza definitiva di condanna; quanto al D.M. 21.02.1997, esso si limitava a puntualizzare i compiti dei medici specialisti radiologi, senza operare alcuna liberatoria per gli altri sanitari, e in particolare per il medico di pronto soccorso tenuto a concorrere alla formazione di una diagnosi corretta, così da non possedere i requisiti della prova decisiva.

2. Ricorre per cassazione [REDACTED] a mezzo del difensore,

deducendo due motivi di doglianza.

Col primo motivo, la ricorrente lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata; dopo aver premesso una sintetica ricostruzione della vicenda processuale definita con la sentenza pronunciata il 17.11.2015 dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro e dei profili di colpa ascritti alla [REDACTED] e dato atto che un'attenta analisi degli atti del processo espletata alla luce della normativa vigente aveva evidenziato gli elementi per chiedere la revisione della condanna, rileva che l'ordinanza gravata aveva dichiarato inammissibile l'istanza sulla scorta di due motivi, il primo soltanto dei quali afferente proceduralmente la fase rescindente.

La ricorrente contesta la natura di prova attribuita dal provvedimento gravato alla consulenza tecnica del dott. [REDACTED] la cui funzione era invece quella di mettere in luce gli elementi di prova decisivi non valutati nel precedente giudizio di merito, pur essendo presenti (e conoscibili), costituiti dal fatto che l'imputata non aveva mai visto direttamente i fotogrammi delle radiografie eseguite sulla [REDACTED] perché non era tenuta a farlo, dovendo attenersi al referto del medico specialista che era stato appositamente interpellato per l'espletamento di due consulenze; deduce l'illogicità della declaratoria di inammissibilità della relativa deduzione probatoria, stante la portata dirimente del D.M. 21.02.1997 nel consentire una valutazione dei profili di responsabilità del medico di pronto soccorso in termini diametralmente opposti a quelli della sentenza di condanna, rilevando che il requisito della novità della prova doveva essere apprezzato con riferimento non già al momento della sua acquisizione, ma a quello della sua valutazione.

Col secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge, con riguardo agli artt. 630, 631 e 634 cod.proc.pen., deducendo che l'ordinanza impugnata aveva travalicato i limiti legali del giudizio rescindente, operando una valutazione di merito della condotta dell'imputata alla luce della normativa allegata e pretermessa, non consentita nella fase rescindente, che doveva limitarsi a un apprezzamento astratto dei presupposti della revisione, astenendosi dalle valutazioni tipiche, invece, del giudizio rescissorio, che dovevano svolgersi nel contraddittorio delle parti e non potevano essere indebitamente anticipate.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria di replica, ribadendo la sussistenza dei presupposti per il giudizio di revisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in ogni sua deduzione, per le ragioni che seguono.
2. Costituisce principio acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini

dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire "prove nuove", ai sensi dell'art. 630 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., (anche) quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Sez. 5 n. 10523 del 20/02/2018, Rv. 272592); una perizia o una consulenza tecnica può, perciò, costituire prova nuova, agli effetti indicati, se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati (Sez. 5 n. 14255 del 22/01/2013, Rv. 256599).

Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha puntualmente evidenziato, con argomentazioni incensurabili, che la consulenza medico-legale allegata alla richiesta di revisione incide su un tema d'indagine - quello dell'errore diagnostico addebitato (in concorso) alla ricorrente - già scandagliato pienamente nel giudizio di merito definito con la sentenza irrevocabile di condanna, senza fondarsi su nuove acquisizioni scientifiche capaci di superare i precedenti criteri di valutazione, così da limitarsi alla critica di dati già conosciuti e valutati.

Di tale limite intrinseco della consulenza tecnica di parte appare rendersi conto la stessa ricorrente, che nel primo motivo di doglianza ha dedotto che la valenza di prova nuova deve attribuirsi non tanto all'elaborato redatto dal dott. [REDACTED] quanto agli elementi in esso compendati e diretti a dimostrare che la dott.ssa [REDACTED] in qualità di medico addetto al servizio di pronto soccorso, non era tenuta a esaminare i fotogrammi delle radiografie eseguite sulla persona offesa, perché il relativo compito era di competenza esclusiva del medico radiologo, appositamente interpellato, alle cui conclusioni la ricorrente era tenuta ad uniformarsi; tali elementi, tuttavia, sono stati correttamente ritenuti radicalmente inadeguati a integrare il requisito della prova nuova, posto che proprio la sussistenza di un errore diagnostico ascrivibile anche alla ricorrente, in cooperazione colposa col radiologo dott.ssa [REDACTED] consistito nel non aver rilevato l'esistenza della frattura del collo femorale della [REDACTED] pur in presenza di due esami radiografici nettamente positivi, del conforme referto clinico dei medici del servizio 118 che avevano provveduto al ricovero ospedaliero della donna, nonché della sintomatologia riferita dalla paziente stessa - aveva costituito oggetto di positivo accertamento da parte della sentenza di condanna, sotto il profilo della violazione delle regole di prudenza e diligenza gravanti sul medico di pronto soccorso, e dunque il relativo tema non può essere rimesso in discussione in sede di revisione sulla scorta di un diverso apprezzamento della medesima condotta e dei correlativi doveri professionali (Sez. 6 n. 53428 del 5/11/2014, Rv. 261840, secondo cui non costituisce prova nuova una diversa

valutazione tecnica di dati già valutati, in quanto destinata a tradursi in un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e deliberate nel procedimento di merito, così da sostanziarsi in una mera rilettura di un medesimo dato di fatto già processualmente accertato in via definitiva).

In particolare, esula completamente dal tema della novità della prova e dal caso di revisione previsto dall'art. 630 comma 1 lett. c) del codice di rito la dedotta mancata valutazione, nel precedente giudizio di merito, dei criteri tecnico-giuridici preposti all'individuazione dei compiti professionali dei medici specialisti radiologi stabiliti dal D.M. 21.02.1997, che attribuirebbero esclusivamente a questi ultimi la possibilità di refertare i relativi esami, così da giustificare - in tesi difensiva - la condotta della ricorrente sotto il profilo dell'insussistenza di un dovere di corretta refertazione di radiografie che non era tenuta a esaminare: l'oggetto della relativa deduzione si risolve, infatti, in un errore di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza di condanna nell'individuare i doveri professionali gravanti sulla ricorrente, e dunque in un errore emendabile solo in sede endoprocedimentale mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, del tutto estraneo all'istituto della revisione il quale si fonda invece sulla necessità di correggere l'errore giudiziario che sia basato su elementi di fatto (Sez. 3 n. 2562 del 10/06/1996, Rv. 206044) non conosciuti o non conoscibili.

La riproposizione di motivi manifestamente esorbitanti dall'ambito tipico del giudizio di revisione, che si limitano a una riedizione di argomentazioni già puntualmente disattese dall'ordinanza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso, in conformità all'orientamento di questa Corte secondo cui la natura aspecifica delle doglianze, che discende dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentative del provvedimento gravato e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; Sez. 4 n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849).

3. Manifestamente infondata è anche la doglianza, dedotta nel secondo motivo di ricorso, che lamenta il travalicamento dei limiti legali del giudizio rescindente da parte dell'ordinanza di inammissibilità pronunciata ai sensi dell'art. 634 cod.proc.pen. dalla Corte d'appello di Salerno.

Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge chiaramente che la richiesta di revisione è stata dichiarata inammissibile sul presupposto essenziale della deduzione di elementi di prova privi *prima facie*, per le ragioni sopra indicate, del requisito della novità, così da escludere la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 630 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., senza che su tale giudizio abbiano influito in modo decisivo valutazioni di merito, utilizzate dalla Corte territoriale soltanto come elementi argomentativi di contorno e di mera completezza motivazionale.

Del resto, l'apprezzamento che il giudice di merito, in sede di esame preliminare della richiesta di revisione, è legittimato a compiere sull'idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, vecchie e nuove, debba essere prosciolto a norma dell'art. 631 del codice di rito, pur operando sul piano astratto, deve riguardare pur sempre la capacità di tali prove di ribaltare il giudizio di colpevolezza, e dunque implica necessariamente una valutazione prognostica sull'esito - anche nel merito - del successivo giudizio rescissorio (Sez. 5 n. 15403 del 7/03/2014, Rv. 260563), alla quale il provvedimento impugnato si è puntualmente attenuto.


4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria equamente quantificata nella somma di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.


Così deciso il 15/05/2019

Il Consigliere estensore
Enrico Giuseppe Sandrini



Il Presidente

Adriano Iasillo



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li **5 AGO. 2019**